

4

Roma, 12 4 NOV. 1999

MINISTERO della DIFESA

Direzione Generale
della Sanità Militare

Ufficio: 4^a Divisione - 1^a Sezione

Prot. 4539/99/ML-8/315/2



A ISPEL SANIVET	ROMA
MARISPESAN	ROMA
COMLOG SAN	ROMA

OGGETTO: Visite mediche di accertamento dell'idoneità al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale.

Riferimento fg. n° 4751741.2/1-0-162 del 28.10.99 di Ispel Sanivet.

e, per conoscenza:

DIFESA GABINETTO	ROMA
seg. fg. n.2420/98/ML-8/7bis del 15.12.1998	
(solo per Difesa Gabinetto)	
STAMADIFESA	ROMA
SEGREDIFESA	ROMA

In esito al quesito posto con il foglio a riferimento da codesto Ispel Sanivet, che si invia in copia per Marispesan e Comlog San, si espone quanto segue.

Il D.M. 28.4.98 del Ministero della Sanità, all'art. 3 comma 1°, individua le figure giuridiche abilitate al rilascio delle certificazioni de quo

26 NOV. 1999
47565/ML

nelle strutture medico-legali delle ASL e nelle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, escludendo pertanto quelle figure identificate nel precedente D.M. 14.9.94, sempre all'art.3, e cioè i singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

L'art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931 n. 773), mai abrogato, indica esplicitamente che "il medico militare" è abilitato al rilascio delle certificazioni in argomento.

La scrivente di fronte a tali norme contraddittorie in data 17.9.1998 con foglio n.1908/98/ML-8bis/7a chiedeva un parere chiarificatore al Ministero della Sanità che però con foglio n.4001/1.3AG28/2011 in data 5.10.1998 non si pronunciava in merito. Questa Direzione Generale, conseguentemente, su tale problematica informava con la lettera a seguito il Gabinetto del Ministro della Difesa.

Il T.A.R. del Veneto, nel frattempo adito da singoli ricorrenti, con ordinanza n. 1217/98 del 3.9.1998, si pronunciava per la sospensione del D.M. 28.4.98 limitatamente all'art. 3 (parte oggetto dell'impugnativa).

In data 1.6.1999 il Ministero dell'Interno, Dicastero destinatario delle certificazioni in argomento, nella persona del Capo della Polizia, emanava la circolare n. 559/C28180.10100 A(1), in cui fa sua l'ordinanza del T.A.R. Veneto e dispone che i dipendenti Uffici, Compartimenti, Comandi accettino i certificati medici di idoneità al porto di fucile e per uso difesa personale rilasciati dai singoli sanitari appartenenti alla

Polizia di Stato, ritenendo quindi applicabile l'art. 3 del D.M. 14.9.94 sino ad eventuale decisione contraria del Consiglio di Stato.

Premesso quanto sopra, nella considerazione che un Decreto Ministeriale (D.M. 28.4.98 del Ministero della Sanità) non può abrogare una norma di legge tuttora vigente (art.35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18.6.1931 n.733), la scrivente ritiene che tutti i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio, in analogia a quanto si verifica per i Medici della Polizia di Stato, salvo eventuale decisione contraria del Consiglio di Stato, possano rilasciare le certificazioni in argomento che, comunque, come sempre dovranno essere redatte secondo gli inderogabili dettami suggeriti da scienza e coscienza e avvalendosi, se del caso, anche della consulenza di specialisti.

IL DIRETTORE GENERALE
A mm. lsp. (SAN) Sergio NATALICCHIO

